

RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36, COMMI 2-BIS E SEGUENTI, DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, SULLA DISCIPLINA DEL COMITATO E DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH E CHE ABROGA IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30 APRILE 2021, N. 100.

a cura di ItaliaFintech

16 MAGGIO 2025

Spett.le

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio IV – Direzione V del Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre, 97

00187 Roma (RM)

Milano, 16 maggio 2025

Oggetto: Risposta alla consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito allo schema di decreto ministeriale recante l'attuazione dell'articolo 36, commi 2-*bis* e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech e che abroga il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100

Con la presente, l'Associazione ItaliaFintech, di seguito "ItaliaFintech" formula le proprie considerazioni in relazione allo schema di decreto legislativo (lo "**Schema di Decreto**") che abroga e sostituisce il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito "MEF" del 20 aprile 2021, n. 100 (di seguito "**D.M. 100/2021**") in materia di Comitato FinTech e sperimentazione FinTech, con l'obiettivo di semplificare i requisiti e l'iter di ammissione alla sperimentazione FinTech¹.

1. INTRODUZIONE

In via preliminare, ItaliaFintech, in rappresentanza delle principali realtà innovative del settore finanziario italiano, accoglie con favore l'iniziativa del MEF di sottoporre a consultazione pubblica lo Schema di Decreto in materia di Comitato e sperimentazione FinTech, volto ad abrogare e sostituire il D.M. 100/2021. Riteniamo che la revisione del quadro regolamentare sia un passaggio fondamentale per favorire l'innovazione, la competitività e la crescita del settore FinTech in Italia, in linea con le migliori prassi europee e internazionali.

Fermo quanto sopra, ItaliaFintech intende formulare alcune osservazioni e proposte migliorative in merito al contenuto dello schema regolamentare, nell'ottica di contribuire allo sviluppo di una sandbox FinTech moderna, accessibile ed efficace.

2. OSSERVAZIONI

In via preliminare, è con piacere che notiamo come il MEF abbia accolto alcuni suggerimenti formulati nel corso dell'audizione tenutasi presso il Comitato Fintech del MEF il 5 luglio 2024 (l' "**Audizione**"). Lo Schema di Decreto conferma l'esigenza di promuovere una solida cultura della *compliance* nell'ambito dei servizi FinTech, in linea con le osservazioni emerse nel corso dell'Audizione. Tale impostazione risponde all'obiettivo di favorire una più diffusa comprensione e adesione ai principi regolatori da parte degli operatori del settore FinTech.

1. Il presente contributo è stato redatto con la collaborazione dello Studio legale Chiomenti che ItaliaFintech ringrazia per i contributi e il supporto nella redazione del documento

Riportiamo di seguito alcune osservazioni puntuali al testo proposto.

2.1 Capo I – Comitato FinTech

Articolo 3 - Attribuzioni del Comitato

ItaliaFintech accoglie con favore la conferma del ruolo centrale del Comitato FinTech quale cabina di regia strategica per la promozione e il monitoraggio dell'innovazione nel settore, come già delineato dal D.M. 100/2021. Le attribuzioni di osservazione del mercato, promozione di linee guida e formulazione di proposte normative rappresentano strumenti essenziali per garantire un quadro regolamentare aggiornato e coerente con le evoluzioni tecnologiche e di mercato.

Tuttavia, si rileva che lo Schema di Decreto mantiene una netta distinzione tra le funzioni consultive e strategiche del Comitato e le attività operative, senza attribuire a quest'ultimo un ruolo attivo nella gestione concreta dei progetti di sperimentazione. **In un'ottica di maggiore efficacia e supporto agli operatori, si suggerisce di rafforzare il coinvolgimento del Comitato nella fase attuativa della sandbox, prevedendo strumenti di accompagnamento diretto, come la facilitazione delle interlocuzioni tra operatori e Autorità e la promozione di best practice condivise.**

Inoltre, **si propone di istituire forme strutturate di raccordo operativo tra il Comitato e le Autorità di vigilanza**, ad esempio tramite **la creazione di tavoli tecnici tematici o la designazione di referenti dedicati per i progetti più innovativi**. Tali strumenti favorirebbero un dialogo costante e costruttivo su aspetti normativi e interpretativi durante tutte le fasi della sperimentazione, contribuendo a ridurre le incertezze applicative e a valorizzare il ruolo del Comitato come facilitatore dell'innovazione responsabile.

2.2 Capo II – La sperimentazione FinTech

Articolo 5 - Ambito di applicazione

ItaliaFintech valuta positivamente l'ampliamento dell'ambito soggettivo di accesso alla sperimentazione, grazie all'introduzione della definizione di "operatore FinTech". La possibilità per soggetti non vigilati di partecipare direttamente alla sandbox, senza l'obbligo di *partnership* con intermediari regolamentati, rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore apertura, inclusività e stimolo all'innovazione nel settore. Tale scelta normativa risponde alle esigenze di un ecosistema dinamico e favorisce la nascita di nuovi modelli di business, in linea con le migliori prassi europee.

Tuttavia, si rileva una criticità in merito all'obbligo, previsto per gli operatori con sede in Paesi terzi, di istituire una sede secondaria o un ufficio di rappresentanza in Italia entro 45 giorni dall'ammissione alla sperimentazione in ambiente reale o predefinito. Tale requisito, se imposto prima della verifica della sostenibilità del progetto sul mercato italiano, rischia di costituire un deterrente per l'attrazione di operatori internazionali e di gravare eccessivamente su realtà ancora in fase esplorativa.

Si suggerisce pertanto di subordinare l'adempimento all'esito positivo della sperimentazione, così da garantire un accesso più equo e competitivo, senza pregiudicare la tutela degli interessi nazionali.

Articolo 6 - Presupposti per l'ammissibilità

Si accoglie favorevolmente la riformulazione dei criteri di innovatività e valore aggiunto, ora focalizzati sulla discontinuità rispetto all'offerta esistente nel mercato nazionale e sui benefici generati per utenti, sistema finanziario e assetto regolamentare.

In tale contesto, **si propone di integrare tra i criteri di valutazione anche l'impatto potenziale del progetto in termini di inclusione finanziaria, sostenibilità ambientale e sociale, e digitalizzazione dei processi, in linea con le priorità strategiche dell'Unione Europea.**

Tale inclusione consentirebbe di selezionare progetti che generano benefici diffusi e duraturi, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni che favoriscano l'accesso ai servizi finanziari, la riduzione delle disuguaglianze e la transizione verso un'economia più verde e digitale.

L'adozione di criteri di impatto permetterebbe alle Autorità di orientare la selezione dei progetti verso iniziative che non solo introducono novità tecnologiche, ma che contribuiscono concretamente al progresso sociale ed economico del Paese. In fase di valutazione, la considerazione dell'impatto potenziale su inclusione, sostenibilità e digitalizzazione favorirebbe, infatti, la nascita di un ecosistema FinTech più etico e resiliente, capace di rispondere alle sfide globali e di attrarre investimenti responsabili. Inoltre, la trasparenza sui criteri adottati e la pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni rafforzerebbero la fiducia degli stakeholder, stimolando la diffusione di modelli di business virtuosi.

Articolo 8 – Interlocuzioni con le Autorità

ItaliaFintech accoglie con favore la previsione di interlocuzioni informali tra operatori e Autorità, nonché la possibilità di coinvolgere il Comitato FinTech già nella fase pre-istruttoria. Questa apertura rappresenta **un passo importante verso una maggiore trasparenza e supporto agli operatori**, facilitando la comprensione dei requisiti e delle aspettative regolamentari fin dalle prime fasi di sviluppo dei progetti. Il dialogo anticipato consente di prevenire errori formali e sostanziali nella presentazione delle domande, promuovendo una più efficace selezione delle iniziative innovative.

Tuttavia, si ritiene essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia di tale strumento prevedendo, da un lato, la **formalizzazione di termini certi e ragionevoli per le risposte alle richieste di interlocuzione**, così da garantire tempi di risposta prevedibili e compatibili con le esigenze di programmazione delle imprese. Dall'altro, si suggerisce di **istituzionalizzare incontri di pre-valutazione, anche in modalità digitale**, che possano offrire ai proponenti un orientamento concreto nella predisposizione della documentazione e nella definizione degli aspetti chiave del progetto.

Tali misure contribuirebbero a ridurre le incertezze interpretative, a favorire la qualità delle candidature e a rendere la sandbox uno strumento realmente accessibile e funzionale allo sviluppo dell'ecosistema FinTech.

2.3 Capo III – Le fasi della sperimentazione FinTech

2.3.1 Sezione I. Valutazione e selezione dei progetti da ammettere alla sperimentazione

Articolo 9 – Presentazione della richiesta

ItaliaFintech esprime apprezzamento per l'introduzione al comma 2 della possibilità di presentare le richieste di ammissione alla sperimentazione FinTech in modalità *rolling*, ovvero in qualsiasi momento dell'anno. Tale previsione rappresenta un significativo passo avanti rispetto al passato, favorendo la tempestività e la flessibilità nell'accesso alla sandbox e rispondendo alle esigenze di dinamicità proprie dell'innovazione tecnologica. La possibilità di presentare le domande senza vincoli temporali consente agli operatori di pianificare in modo più efficiente lo sviluppo dei propri progetti e di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato.

Tuttavia, si rileva che il comma 3 del medesimo articolo mantiene la facoltà per le Autorità di individuare, per ciascun anno solare, un calendario di finestre temporali di durata predefinita, entro le quali concentrare l'invio delle richieste. Le Autorità possono, inoltre, fissare limiti quantitativi alle domande ammissibili per ciascuna finestra e riservare specifiche finestre a particolari tipologie di sperimentazione o a progetti di interesse strategico. A riguardo, pur comprendendo le esigenze organizzative e di gestione delle risorse da parte delle Autorità, **ItaliaFintech sottolinea l'importanza che il ricorso a tale opzione resti circoscritto a casi eccezionali o a esigenze specifiche di coordinamento, evitando che la previsione di cui al comma 2 venga di fatto svuotata di efficacia.**

In quest'ottica, **ItaliaFintech auspica che le Autorità adottino criteri di trasparenza e proporzionalità nella definizione del calendario delle finestre temporali, garantendo che la modalità *rolling* resti la regola e le finestre l'eccezione.** Si suggerisce, inoltre, di valutare, in caso di introduzione di finestre tematiche o limiti numerici, meccanismi che consentano ai progetti non selezionati di essere automaticamente considerati nella finestra successiva, senza necessità di ripresentare la domanda. Infine, si richiama l'attenzione sull'importanza di pubblicare con adeguato anticipo le informazioni relative alle modalità e tempistiche di presentazione delle richieste, così da favorire una programmazione efficace da parte degli operatori e una maggiore accessibilità alla sperimentazione.

Articolo 10 – Contenuto della richiesta

ItaliaFintech accoglie con particolare favore la differenziazione tra tre tipologie di ambiente sperimentale – reale, predefinito e simulato – cui si accompagnano livelli di onerosità documentale calibrati in funzione della complessità tecnica del progetto e del grado di interazione con l'utenza finale. Si ritiene, infatti, che tale impostazione sia coerente con il principio di proporzionalità e con le *best practice* europee in materia.

Tuttavia, pur riconoscendo la portata della forte semplificazione e differenziazione, sulla base della tipologia di sperimentazione, degli oneri documentali previsti, **si ritiene che il procedimento di ammissione resti connotato da un eccessivo grado di complessità documentale**, che può costituire un onere significativo, in particolare per operatori di minori dimensioni o *startup* non ancora strutturate.

A riguardo, **si propone pertanto di valutare un'ulteriore semplificazione della documentazione richiesta**, nel rispetto dei presidi regolatori, in particolar modo per le startup e le PMI innovative, limitando la richiesta di documentazione solo agli elementi essenziali per la valutazione del rischio e dell'innovatività.

Articolo 12 – Esito della valutazione

Al fine di garantire la massima comprensione da parte degli operatori in merito alle debolezze dei progetti presentati, nell'ambito della valutazione finale **si suggerisce inoltre di precisare che le ragioni del rigetto da parte dell'Autorità debbano essere sufficientemente dettagliate**, così da consentire ai partecipanti di comprendere in pieno ciò che non ha funzionato e migliorare la qualità delle future candidature.

La motivazione delle decisioni assunte dalle Autorità in merito all'ammissione o al rigetto dei progetti nella sperimentazione FinTech rappresenta infatti un elemento cruciale per garantire trasparenza e correttezza procedurale. **Fornire una motivazione dettagliata, soprattutto in caso di esito negativo, consente ai proponenti di comprendere le ragioni specifiche del mancato accesso, facilitando così un miglioramento delle future candidature e riducendo l'incertezza interpretativa.**

Questo approccio contribuirebbe, inoltre, a rendere il processo di selezione più efficiente e meritocratico, stimolando una valutazione dei progetti secondo criteri oggettivi e verificabili. La trasparenza nelle motivazioni delle scelte adottate permetterebbe agli operatori di adattare le proprie strategie e di colmare eventuali lacune progettuali, favorendo la crescita di un ecosistema FinTech più competitivo e inclusivo.

Infine, la pubblicazione delle motivazioni e dei criteri di valutazione adottati incentiverebbe la qualità delle proposte e la diffusione di *best practice* nel settore.

2.3.2 Sezione II. Sperimentazione e monitoraggio

In generale, si evidenzia come la fase di *testing* rappresenti il cuore della sperimentazione FinTech e, al contempo, il momento di maggiore complessità e criticità, soprattutto per le società di nuova costituzione o con minore esperienza regolamentare. In questa fase, il supporto continuativo da parte delle Autorità di vigilanza assume un ruolo strategico e può fare la differenza tra il successo e l'insuccesso di un progetto innovativo.

In particolare, per le startup e le realtà meno strutturate, la mancanza di una consolidata cultura della *compliance* e la difficoltà nell'interpretare correttamente la normativa possono rappresentare ostacoli insuperabili. **Un supporto attivo e costante da parte delle Autorità durante la sperimentazione consentirebbe quindi di: (i) fornire chiarimenti su dubbi normativi e interpretativi, riducendo le incertezze che spesso rallentano o bloccano l'avanzamento dei progetti; (ii) orientare i proponenti nell'applicazione pratica delle regole, aiutandoli a individuare eventuali criticità o non conformità, prima che queste si traducano in cause di rigetto o di insuccesso della sperimentazione; e (iii) favorire l'apprendimento e la crescita delle competenze interne delle società partecipanti, contribuendo a diffondere una cultura della *compliance* e dell'innovazione responsabile.**

ItaliaFintech ritiene, infatti, che un meccanismo di supporto come quello proposto avrebbe effetti positivi sia per i proponenti sia per le Autorità: da un lato, i proponenti potrebbero rendersi conto in anticipo di eventuali elementi di non ammissibilità o di criticità irrisolvibili, evitando di protrarre inutilmente la sperimentazione fino alla valutazione finale e consentendo quindi di ridurre il dispendio di tempo e risorse sia per le imprese sia per le Autorità stesse, dall'altro un dialogo continuo permetterebbe di intercettare e risolvere tempestivamente problematiche applicative e interpretative, aumentando la percentuale di progetti che completano con successo la sperimentazione e riducendo il tasso di abbandono o di esito negativo.

Inoltre, un canale di comunicazione aperto rafforzerebbe la fiducia degli operatori nel sistema *sandbox*, rendendo il percorso più efficiente e trasparente, con potenziali effetti positivi sulla crescita dell'ecosistema FinTech italiano.

Alla luce di tutto quanto sopra, **si propone pertanto l'introduzione di meccanismi di confronto e dialogo tra proponenti e Autorità nel corso della sperimentazione** (quali, a titolo esemplificativo, sessioni periodiche di confronto, incontri *one-to-one*, soprattutto per le startup e le società meno esperte, redazione di linee guida operative per chiarire i principali dubbi applicativi e interpretativi emersi).

Con riferimento ad aspetti più di dettaglio, si formulano nel seguito alcune osservazioni.

Articolo 15 - Durata della sperimentazione e proroga

ItaliaFintech esprime apprezzamento per la scelta di modulare la durata della sperimentazione in funzione della tipologia di ambiente, riconoscendo la maggiore complessità e impatto delle sperimentazioni in ambiente reale e predefinito rispetto a quelle in ambiente simulato. Positiva è anche l'introduzione della possibilità di conversione tra le diverse modalità di sperimentazione, che offre flessibilità agli operatori e consente di adattare il percorso sperimentale all'evoluzione dei progetti e alle esigenze riscontrate in corso d'opera.

Tuttavia, **si ritiene opportuno rafforzare la disciplina delle proroghe prevedendo, oltre alla proroga ordinaria già contemplata, la possibilità di una proroga straordinaria in presenza di circostanze eccezionali**, quali modifiche normative rilevanti o significative evoluzioni tecnologiche intervenute durante la sperimentazione. Tale misura, da concedersi su motivata richiesta e previa valutazione dell'autorità competente, garantirebbe una maggiore tutela per i progetti innovativi, evitando che fattori esogeni possano compromettere il pieno sviluppo e la valutazione delle soluzioni testate, e rendendo la *sandbox* più resiliente e attrattiva per l'ecosistema FinTech.

ItaliaFintech ritiene, inoltre, **fondamentale che i risultati delle sperimentazioni siano resi disponibili con maggiore tempestività**, attraverso un sistema di aggiornamenti frequenti che consenta agli operatori di monitorare gli sviluppi e garantisca continuità all'iniziativa.

2.3.3 Sezione III. Conclusione della sperimentazione

ItaliaFintech ritiene che la fase di uscita ("exit") dalla sperimentazione rappresenti un momento cruciale per le società FinTech, in particolare per quelle che hanno investito risorse significative nello sviluppo di modelli di business innovativi. L'attuale quadro regolamentare prevede che al termine della sperimentazione i partecipanti debbano fornire un resoconto economico e operativo, ma **non introduce strumenti di accompagnamento o supporto specifico per la transizione verso il mercato o per la gestione di eventuali esiti negativi della sperimentazione**.

In particolare, non sono previsti specifici strumenti di accompagnamento all'ingresso nel mercato, né forme di tutela per i modelli di business che, pur avendo dimostrato potenzialità, non riescono a trovare immediato sbocco. Inoltre, in caso di esito negativo, le imprese rischiano di vedere vanificati gli investimenti effettuati, senza possibilità di ricevere supporto per un eventuale pivot del modello di business o per la ricerca di nuove opportunità.

Alla luce di quanto sopra, **ItaliaFintech suggerisce pertanto l'introduzione di forme di supporto per le imprese che, pur non avendo raggiunto l'autorizzazione finale, abbiano dimostrato elementi di innovatività e valore aggiunto durante la sperimentazione.** Questo potrebbe includere, in linea con le migliori prassi internazionali (ad esempio il modello FCA del Regno Unito), strumenti di accompagnamento per la ricerca di nuovi mercati o per la revisione del modello di business, anche attraverso la collaborazione con associazioni di categoria e altri stakeholder oppure la possibilità di prolungare o modulare il percorso sperimentale in base alle esigenze specifiche del progetto.

Infine, si auspica che, nella valutazione finale, sia tenuto conto degli investimenti sostenuti dai partecipanti, riconoscendo l'impegno e la serietà delle iniziative anche in caso di esito non pienamente positivo.

Un accompagnamento efficace all'exit e una tutela concreta dei modelli di business innovativi sono elementi essenziali per massimizzare l'impatto della sandbox regolamentare. Solo così sarà possibile garantire che gli investimenti effettuati dalle imprese FinTech si traducano in valore per il mercato, per il sistema finanziario e per l'intera economia, favorendo una crescita sostenibile e inclusiva dell'innovazione digitale in Italia.

Articolo 17 – Termine della sperimentazione

ItaliaFintech esprime apprezzamento per l'accoglimento della proposta di semplificazione delle procedure di chiusura della sperimentazione, riconoscendo che tale misura contribuisce a rendere più efficiente e trasparente la fase di exit dalla sandbox. In particolare, la previsione di obblighi informativi chiari verso il pubblico e gli utenti finali, nonché la trasmissione di una relazione finale all'autorità competente, rappresentano elementi utili a garantire un ordinato passaggio dalla fase sperimentale a quella successiva, tutelando sia gli operatori sia il mercato.

Tuttavia, **si ritiene fondamentale rafforzare ulteriormente il raccordo tra la conclusione della sperimentazione e l'eventuale ingresso sul mercato dei soggetti che abbiano conseguito esiti positivi. A tal fine, si propone di istituire un canale riservato** e di prevedere tempistiche accelerate per la valutazione delle istanze di autorizzazione o iscrizione presentate da tali soggetti. Questa misura, da attuarsi anche tramite procedure dedicate o sportelli digitali, consentirebbe di non disperdere il valore generato dai risultati della sperimentazione, assicurando continuità operativa e incentivando la partecipazione di operatori qualificati all'ecosistema FinTech nazionale.

2.4 Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

ItaliaFintech auspica l'istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Autorità, operatori del settore e associazioni di categoria, che rappresenterebbe uno strumento strategico per monitorare l'efficacia della sandbox regolamentare e raccogliere feedback continui dagli stakeholder. Il tavolo, inoltre, potrebbe fungere da catalizzatore per l'adozione di best practice e per la diffusione di una cultura dell'innovazione responsabile e sostenibile nel settore FinTech.

Tale meccanismo risponderebbe in modo puntuale e concreto all'esigenza, che **ItaliaFintech considera di primaria importanza e urgenza, di consolidare e intensificare il dialogo con le Autorità di vigilanza.** In particolare, la creazione di un canale istituzionale di confronto consentirebbe di affrontare tempestivamente le criticità emergenti, favorendo una cooperazione più efficace e proattiva sui temi regolatori e

sulle sfide poste dall'innovazione tecnologica. Un simile strumento, inoltre, permetterebbe di anticipare le esigenze del mercato e di individuare soluzioni condivise, contribuendo così a una regolamentazione più agile, coerente e in linea con le evoluzioni del settore.

Attraverso incontri periodici e la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, il tavolo permanente permetterebbe di mantenere un canale di comunicazione diretto tra il mercato e le Autorità, facilitando l'aggiornamento delle regole in funzione delle evoluzioni tecnologiche e delle dinamiche di mercato. Questo approccio collaborativo contribuirebbe a rendere la sandbox più reattiva e trasparente, rafforzando la fiducia degli operatori e incentivando la partecipazione di nuove realtà innovative.

In prospettiva, il tavolo potrebbe anche supportare la definizione di linee guida operative e la rapida diffusione di chiarimenti interpretativi, riducendo le incertezze e promuovendo la competitività dell'ecosistema italiano.

Articolo 20 – Regime transitorio e disposizioni finali

ItaliaFintech rileva come lo Schema di Decreto, pur disciplinando il funzionamento della sperimentazione FinTech, non preveda tempistiche vincolanti per l'adozione di eventuali interventi regolamentari conseguenti agli esiti della medesima. Tale lacuna rischia di compromettere la certezza del quadro operativo per gli operatori coinvolti, esponendoli a una condizione di prolungata incertezza giuridica e operativa.

Si ritiene, pertanto, opportuno e auspicabile l'inserimento, nel testo regolamentare, di termini massimi e procedure definite per l'eventuale recepimento normativo dei risultati emersi dalla sperimentazione.

L'introduzione di scadenze procedurali certe, anche eventualmente differenziate per tipologia di intervento o autorità competente, rappresenterebbe un elemento fondamentale per rafforzare l'efficacia complessiva della Sandbox, garantendo un tempestivo adeguamento del quadro normativo e prevenendo fenomeni di stasi regolatoria.

La previsione di un termine congruo entro il quale le Autorità competenti siano tenute a esprimersi in ordine alla necessità o meno di adottare modifiche regolamentari, sulla base delle evidenze raccolte durante la sperimentazione, contribuirebbe significativamente a consolidare la fiducia degli operatori nel meccanismo e a sostenere l'innovazione in un contesto di stabilità giuridica.

ItaliaFintech esprime il proprio apprezzamento per i passi in avanti compiuto nello Schema di Decreto e rinnova la propria disponibilità a collaborare per una sandbox sempre più efficace, inclusiva e competitiva con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra operatori e Autorità, valorizzare l'impegno degli innovatori e garantire un ambiente regolamentare dinamico, trasparente e orientato alla crescita dell'ecosistema FinTech italiano.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore occorrenza, l'occasione è particolarmente gradita per porgere i nostri migliori saluti.